

**LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 1960, N. 17<sup>1</sup>**

**Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1958, n. 23<sup>2 3</sup>**

**Art. 1**

*(omissis)*<sup>4</sup>

**[Art. 2<sup>5</sup>**

*(omissis)*<sup>6</sup>]

**Art. 3**

Ai fini previsti dal 2° comma dell'art. 14 e dal 2° comma dell'art. 15 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23, il rapporto di consistenza dei gruppi linguistici esistenti in Regione verrà desunto dal rapporto di rappresentanza dei gruppi medesimi in seno al Consiglio regionale.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 29 ottobre 1960, n. 47 - Numero Straordinario.

<sup>3</sup> Per quanto concerne detta materia si rinvia ai vari accordi sindacali/contratti collettivi.

<sup>4</sup> Sostituisce il terzo comma dell'art. 7 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

<sup>5</sup> Articolo abrogato dall'art. 18, comma 2, della l.r. 23 gennaio 1964, n. 3.

<sup>6</sup> Aggiunge un nuovo comma all'art. 7 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

Per le assunzioni degli operai giornalieri, regolate dalla legge regionale 31 dicembre 1959, n. 22, si potrà prescindere dal riferimento al rapporto di consistenza dei gruppi linguistici esistenti nella Regione.<sup>7</sup>

**Art. 4**

Le disposizioni di cui all'art. 25 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23, sono estese anche alle seguenti categorie di personale:

- 1) personale inquadrato ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive integrazioni nei ruoli ordinari e nei ruoli aggiunti dello Stato e transitato nei ruoli della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23;
- 2) personale inquadrato nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato a sensi della legge 28 dicembre 1957, n. 1302, transitato o che transiterà nei ruoli regionali;
- 3) personale proveniente dal ruolo sottufficiali, guardie scelte e guardie dei servizi dell'economia montana e delle foreste inquadrato nelle varie carriere del ruolo organico del personale amministrativo della Regione.

**Art. 5**

I benefici previsti dal 5° comma dell'art. 22 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23, vengono estesi al personale che

---

<sup>7</sup> Comma sostituito dall'articolo unico della l.r. 27 luglio 1961, n. 3.

entro il 23 settembre 1960 ha presentato domanda di inquadramento nei ruoli regionali.

**Art. 6**

*(omissis)*<sup>8</sup>

**Art. 7**

Nel caso di passaggio di carriera previsto dagli articoli 30 e 31 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, l'anzianità di servizio acquisita, nella carriera immediatamente inferiore, per la parte eccedente l'anzianità minima richiesta dai sopra richiamati articoli, viene valutata, in ragione dei due terzi, ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione a consigliere di II<sup>a</sup> classe o a segretario aggiunto e qualifiche equiparate, nonché per l'ammissione ai concorsi per esame speciale ed agli scrutini per la promozione a direttore di sezione o a primo segretario e qualifiche equiparate.<sup>9</sup>

La norma di cui al precedente comma troverà applicazione solo dopo che gli altri impiegati dello stesso ruolo, assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 7 settembre 1958, numero 23, avranno

---

<sup>8</sup> Sostituisce il primo comma dell'art. 29 della l.r. 7 settembre 1958, n. 23.

<sup>9</sup> L'art. 44, comma 1, della l.r. 23 gennaio 1964, n. 3 ha sostituito l'originario primo comma con due nuovi commi.

---

---

maturato l'anzianità richiesta per la promozione alle qualifiche di consigliere di I<sup>a</sup> classe o di direttore di sezione, di segretario o di primo segretario.<sup>10</sup>

L'anzianità così determinata, nella parte non richiesta per la promozione a Consigliere di 2<sup>a</sup> classe, od a Segretario aggiunto, e qualifiche equiparate, viene riconosciuta come se fosse stata acquisita nella qualifica cui il personale è stato promosso.

#### **Art. 8**

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai cap. 20, 24 e 25 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

#### **Art. 9**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

---

<sup>10</sup> L'art. 44, comma 1, della l.r. 23 gennaio 1964, n. 3 ha sostituito l'originario primo comma con due nuovi commi.